



*I QUADERNI DI APPROFONDIMENTO  
DELLA  
COMMISSIONE DIRITTO FALLIMENTARE*

**LA PROCEDURA DEL RIPARTO NEL FALLIMENTO  
RIPARTO FALLIMENTARE E ESECUZIONI IMMOBILIARI PENDENTI  
CREDITI PREDEDUCIBILI E CONSECUZIONE PROCEDURE**

giugno 2019

Presidente Commissione: [Chiara Ruffini](#)

Coordinatore gruppo autori: [Antonio Santandrea](#)

**AUTORI**

[Gian Luca Bandini](#), [Francesco Baravelli](#), [Silvia Benelli](#), [Valentina Casadio](#), [Gianpiero De Martinis](#),  
[Nicolò Giardini](#), [Federico Giordani](#), [Ida Mazzoni](#), [Patrizia Orsini](#), [Alice Palmieri](#), [Marco Pezzi](#), [Maria  
Renzi](#), [Alessandra Salvotti](#), [Antonio Santandrea](#), [Alberto Spitali](#), [Stefania Tarantola](#), [Daniela Venturi](#).

# **LA PROCEDURA DEL RIPARTO NEL FALLIMENTO**

**Approfondimento A: RIPARTO FALLIMENTARE ED ESECUZIONI IMMOBILIARI PENDENTI**

**Approfondimento B: CREDITI PREDEDUCIBILI E CONSECUZIONE PROCEDURE**

# LA PROCEDURA DEL RIPARTO NEL FALLIMENTO

## INDICE

Introduzione.....	3
1. La disciplina generale ex art. 110 L.F. – Riparti parziali. ....	4
(dott. Nicolò Giardini, dott.ssa Alessandra Salvotti, dott. Antonio Santandrea)	
2. La suddivisione dei creditori in masse .....	6
(dott. Nicolò Giardini, dott.ssa Alessandra Salvotti, dott. Antonio Santandrea)	
3. Predeuzione e conflitto con i privilegi ipotecari e pignorati.....	6
(dott.ssa Valentina Casadio, dott.ssa Alice Palmieri, dott. Federico Giordani)	
4. Trattamento degli interessi maturati dopo la sentenza di fallimento o dopo la presentazione della domanda di concordato .....	8
(dott. Gian Luca Bandini, dott. Francesco Baravelli, dott. Gianpiero De Martinis, dott.ssa Daniela Venturi)	
5. Accantonamenti nelle ripartizioni parziali (art. 113 L. Fall.).....	11
7. Dalla teoria alla pratica: La predisposizione e l'esecuzione del Piano di Riparto nella prassi del Tribunale di Ravenna.....	13
7.1. Prospetto delle somme disponibili.....	13
7.2 Il progetto di riparto.....	15
(dott. Nicolò Giardini, dott.ssa Alessandra Salvotti, dott. Antonio Santandrea)	
8. Modalità di pagamento .....	17

### **Approfondimento A: RIPARTO FALLIMENTARE ED ESECUZIONI IMMOBILIARI PENDENTI**

(dott.ssa Ida Mazoni, dott.ssa Patrizia Orsini, dott. Alberto Spitali)

### **Approfondimento B: CREDITI PREDEDUCIBILI E CONSECUZIONE PROCEDURE**

dott.ssa Silvia Benelli

## Introduzione

Obiettivo del presente elaborato è porre l'attenzione sulle disposizioni di carattere procedurale concernenti la ripartizione dell'attivo, analizzando gli aspetti riguardanti la redazione dei Riparti Parziali, gli Accantonamenti, i Riparti Finali e alcune criticità emerse nella pratica professionale.

Le modifiche legislative in tema di riparti sono state volte a rendere più efficiente e celere la procedura attraverso una semplificazione degli adempimenti ad esso connessi, ad un'eliminazione di operazioni e meccanismi che, nel corso degli anni, sono apparsi poco efficienti o d'intralcio alla speditezza della procedura fallimentare.

Il documento predisposto è articolato in due parti: la prima analizza la normativa di riferimento, la seconda descrive la redazione di un Piano di Riparto. Sono riportati in allegato due approfondimenti: i) Rapporto tra Procedura esecutiva e Fallimento; ii) crediti prededucibili nella consecuzione tra procedure.

Con il termine ripartizione si delinea quell'operazione *tecnico-contabile-giuridica* volta ad individuare qualitativamente e quantitativamente la parte di attivo da assegnare ai creditori concorrenti e, nel contempo, il numero e la misura in cui detti soggetti verranno soddisfatti all'interno del concorso fallimentare<sup>1</sup>.

L'art. 110 l.f., che individua la disciplina iniziale del Procedimento di Ripartizione, va considerato in stretto collegamento con tutte le altre norme contenute nel Capo VII della legge fallimentare.

Il procedimento di ripartizione dell'attivo si erge su una struttura alquanto rigida e scadenzata che conduce a fornire una concreta e diretta soddisfazione a coloro che vantano un credito, già definitivamente accertato in sede fallimentare, secondo il criterio della c.d. "*par condicio creditorum*" ovvero a parità di trattamento, codificata dall'art. 2741 del Codice Civile, i creditori vengono posti sullo stesso piano e soddisfatti in maniera proporzionale secondo le cause legittime di prelazione (art. 2777 ss. C.C.).

Il procedimento di ripartizione dell'attivo prende avvio per mano del curatore che, a norma dell'art. 110 l.f., comma 1, è tenuto a presentare:

- un "prospetto delle somme disponibili" costituito dalla rappresentazione grafica del loro ammontare, dalla provenienza degli importi che è possibile distribuire, dalle spese sino a quel momento sostenute, dagli importi necessari per pagare i debiti della procedura, dall'importo della riserva del 20% ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 l.f., nonché dagli eventuali accantonamenti necessari;
- il "progetto di riparto" si concretizza in un procedimento di vera e propria assegnazione delle somme precedentemente indicate in favore dei creditori secondo i criteri sopra enunciati (<sup>2</sup>).

---

<sup>1</sup> GARBAGNATI: il concorso dei credito nell'espropriazione individuale, Milano 1938

<sup>2</sup> TOMMASO NIGRO, in Soluzioni di Diritto Il piano di riparto delle somme nel fallimento, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore 2017, 5, 6.

## 1. La disciplina generale ex art. 110 L.F. – Riparti parziali.

La formulazione dell'art. 110 l.f. si limita a disegnare il procedimento di ripartizione dell'attivo con particolare riguardo alle ripartizioni parziali, specificando però, che quanto previsto in ordine a questa tipologia di ripartizioni si applica, per quanto concerne modalità e tempi, anche alla ripartizione finale dell'attivo<sup>3</sup>.

L'art. 110 l.f. prevede la presenza di una cadenza periodica di presentazione del progetto di ripartizione disponendo, quale primo limite, ovvero quale momento di avvio dell'adempimento, quello del decreto di esecutività dello Stato Passivo delle domande tempestive ex art. 97 l.f.. Per quanto concerne la frequenza di presentazione si è dilatato da due a quattro mesi il termine periodico entro il quale depositare il prospetto delle somme disponibili. Tale nuovo termine quadrimestrale nasce dall'esigenza di dare maggiore tempo ai curatori di redigerli con la possibilità, in assenza di effettiva liquidità tale da rendere utile ed economica una distribuzione tra i creditori di ottenere un provvedimento del Giudice delegato che valuterà operando un bilanciamento tra l'interesse dei creditori a vedere soddisfatte quanto prima le loro legittime pretese e quello del buon funzionamento della Procedura Fallimentare.

Ad oggi, infatti, il primo comma, art. 110 L.Fall. dispone che *“il Curatore ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'art.97 o nel diverso termine stabilito dal GD, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura”*<sup>4</sup> ed in stretta connessione con questo è valido il comma dieci dell'art.104-ter della L.Fall., il quale sancisce che *“è altresì giusta causa di revoca, in presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'art.110, primo comma”*<sup>5</sup>. Ne consegue quindi che il mancato rispetto dei termini di presentazione del progetto di ripartizione in presenza di somme disponibili rappresenterebbe giusta causa di revoca dall'incarico di Curatore.

La predisposizione di un riparto, sia esso parziale che finale, richiede un importante lavoro preparatorio del Curatore che, come accennato in precedenza, si compone di due elementi imprescindibili:

- a. “Il prospetto delle somme disponibili”;
- b. “Il progetto di riparto”.

Posto che dal lato del “prospetto delle somme disponibili” occorrerà solamente rapportarsi con quelle che sono le somme disponibili una volta effettuata, in tutto o in parte, la liquidazione dell'attivo e accantonare le somme necessarie per il pagamento delle spese della procedura, dei debiti di massa e quindi, in definitiva, delle spese di giustizia, dall'altro il “progetto di riparto” richiede un collegamento anche con lo stato passivo del fallimento al fine di individuare i creditori concorrenti e procedere alla loro graduazione in base alle clausole specifiche di prelazione che li contraddistinguono.

Nel progetto di riparto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 51 l.f.. La possibilità di iniziare o proseguire l'espropriazione anche in pendenza

---

<sup>3</sup> LUCA MANDRIOLI, in La ripartizione dell'attivo, la chiusura del fallimento e l'esdebitazione del fallito, IL CASO.it- Foglio di Giurisprudenza, 20017, 2.

<sup>4</sup> Primo comma, art.110 della Legge Fallimentare.

<sup>5</sup> Decimo comma, art.110 della Legge Fallimentare.

del fallimento (creditori fondiari di cui agli artt. 28, 39, 40 e 41, T.u.b e i crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli artt. 2756 e 2761 c.c) rappresenta esclusivamente un privilegio processuale ma non sono esentati dalla partecipazione al concorso tramite l'insinuazione al passivo e alle conseguenti operazioni di ripartizione dell'attivo nel rispetto delle regole della graduazione dei crediti.

La contabilizzazione delle operazioni attive e passive da parte del curatore e i conseguenti progetti di riparto dovranno tenere conto delle spese e dei realizzi relativi ai beni oggetto di espropriazione durante la procedura fallimentare.

Le modifiche introdotte sul procedimento di ripartizione, volte a rendere più efficiente la procedura, riguardano nello specifico l'eliminazione di alcune fasi procedurali e i mezzi di impugnazione.

Quanto alla semplificazione procedimentale si osserva un'eliminazione della fase di richiesta di parere del Comitato dei Creditori in ordine al piano di riparto, in quanto non è stato ritenuto indispensabile un vaglio preventivo del Comitato poiché i suoi membri hanno, alla pari di ogni altro creditore, la facoltà di prenderne visione e di porre in essere tutti i rimedi di legge. Il comma 2 dell'art. 110 l.f. descrive le modalità di deposito del progetto di ripartizione. Nella nuova disciplina il Giudice delegato non ha più alcun potere di omettere tale deposito, né di intervenire e svolgere rilievi di natura formale e sostanziale, sicché i reclami proposti dai creditori non possono che avere per oggetto un atto proprio del curatore<sup>6</sup>.

Il Giudice si limita a prendere atto del progetto di riparto parziale predisposto dal Curatore, verificarne la sua regolarità e ad ordinarne il deposito in Cancelleria con conseguente comunicazione a tutti i creditori. Se da un lato il Giudice è stato spogliato di un ruolo propulsivo dalla procedura di ripartizione dall'altro è il Curatore ad averne acquisito la piena direzione e gestione.

Il legislatore ha individuato i destinatari della comunicazione del deposito del progetto di ripartizione – tutti i creditori, comprendendo tra questi anche coloro che sono in attesa di uno dei giudizi ai sensi dell'art. 98 l.f. - e le modalità con cui questa deve essere effettuata – mendante l'invio del riparto all'indirizzo di posta elettronica certificata dei creditori.

La comunicazione deve essere inoltre inviata a tutti i soggetti inserite nel Piano di Riparto, anche se non creditori (per es. titolari di crediti verso soggetti terzi che vantano diritti reali sul bene del fallito).

La modifica più rilevante nella attuale versione dell'art. 110 l.f. attiene però all'eliminazione delle osservazioni dei creditori sostituita dalla procedura di reclamo ex art. 36 l.f. da esperirsi nel termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.

L'esecutività del riparto è dichiarata dal Giudice delegato su richiesta del curatore decorsi i quindici giorni previsti per le impugnazioni.

Nella prassi consolidata di molti Tribunali, compreso quello di Ravenna, viene fissata un'udienza successiva al termine quindicinale previsto dalla norma, dove viene verificata la presenza di eventuali reclami e dichiarata l'esecutività del riparto, con eventuale accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Si evita in questo modo di attendere l'iniziativa del curatore per dichiarare l'esecutività del riparto e consente di attribuire maggiore certezza all'intero procedimento.

---

<sup>6</sup> Ruggiero in Aa. Vv., Il nuovo diritto fallimentare, diretto da Jorio, coordinato da Fabiani).

## **2. La suddivisione dei creditori in masse**

Al fine di poter costruire correttamente il progetto di riparto ai creditori ammessi al passivo secondo l'ordine stabilito dall'art. 111 e 111 bis l.f. è necessario suddividere l'attivo in masse (mobiliare e immobiliare) e contabilizzare le spese tenendo conto dell'obbligo di rendicontare le spese sostenute dalla Procedura in conti speciali.

La massa Immobiliare è individuata dall'art. 111 ter facendo riferimento all'art. 812 c.c. che individua i beni immobili nelle seguenti categorie:

- Per natura: suolo, sorgenti, corsi d'acqua;
- Per incorporazione: gli edifici e ogni altra costruzione incorporata nel terreno;
- Per destinazione: molini, bagni e altri edifici galleggianti saldati alla riva dell'alveo.

Rientrano nella massa immobiliare i frutti siano essi naturali o civili, nonché le pertinenze<sup>7</sup>.

La massa mobiliare è individuata dal legislatore come categoria residuale, essendo costituita da quei realizzi non riconducibili tra quelli immobiliari.

La contabilizzazione delle entrate (siano esse immobiliari o mobiliari) e delle uscite effettuate dal curatore nel giornale del fallimento deve tenere conto della disposizione contenuta nel terzo comma dell'art. 111 ter l.f.: è necessaria l'annotazione analitica delle entrate e delle uscite riferibili alla liquidazione del singolo bene, nonché di una quota di spese generali.

Le spese specifiche siano esse di natura mobiliare o immobiliare sono quelle direttamente riconducibili all'amministrazione e alla liquidazione del bene.

L'art. 111 ter indica quale criterio di imputazione della quota di spese generali quello di proporzionalità senza però individuare elementi specifici utili per quantificare tale criterio. Le spese per le quali non è possibile individuare un criterio specifico di imputabilità vengono considerate generali e attribuite alle varie masse in base ad un criterio di proporzionalità<sup>8</sup>. Spesso nella pratica il criterio maggiormente utilizzato per individuare la quota di spese generali da imputare a ciascuna massa raffronta il valore di ogni massa rispetto al totale dell'attivo realizzato (ovvero il valore di ciascuna massa al netto dei costi specifici sul totale dell'attivo al netto dei costi specifici).

## **3. Prededuzione e conflitto con i privilegi ipotecari e pignoratizi**

Il tema del conflitto tra crediti prededucibili e crediti muniti di privilegio ipotecario e pignoratizio è affrontato dagli articoli 111 bis e 111 ter della Legge Fallimentare.

Dalla lettura combinata dell'art. 111 e dell'art. 111-bis l.f. si evince che i creditori prededucibili devono essere soddisfatti in via prioritaria rispetto a tutti gli altri creditori con il ricavato della liquidazione del

---

<sup>7</sup> C II 19.3.1990 n.2278, MGI 1990

<sup>8</sup> C I 10.5.1999 n. 4626 con nota Bozza

patrimonio mobiliare e immobiliare non gravato da garanzie reali, nel rispetto del criterio proporzionale, mentre il ricavato della vendita dei beni muniti di garanzia reale è destinato ai creditori garantiti ed è acquisito alla massa fallimentare soltanto il residuo.

In base all'art. 111 ter l.f. il curatore, con riferimento ai conti speciali, deve tenere un conto autonomo delle vendite di singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale<sup>9</sup>.

La norma (Art. 111 bis l.f.) va letta in rapporto all'art. 111 ter l.f. che non pone una regola solo di carattere contabile bensì un criterio di regolamentazione degli eventuali conflitti tra crediti prededucibili e crediti assistiti da cause di prelazione. Tale conflitto va risolto facendo gravare sul ricavato dei beni oggetto di garanzia sia le spese prededucibili specificamente sostenute per la loro conservazione, amministrazione e liquidazione evidenziate nel conto speciale ex art. 111-ter l.f., sia un'aliquota delle spese generali in quanto sostenute nell'interesse di tutti i creditori<sup>10</sup>.

La Cassazione (n. 251 dell'11/1/1995, n. 9490 del 28/6/2002, n. 335 del 14/1/2004) ha ripetutamente escluso che la prededuzione delle spese relative alla procedura fallimentare possa incidere allo stesso modo su tutti i beni liquidati e mette in chiaro che, a fronte di beni gravati da garanzie reali, possono essere poste in prededuzione sul relativo ricavato le spese collegate all'amministrazione, alla conservazione ed alla liquidazione dei predetti beni.

La Cassazione stessa inoltre è concorde nel far salvo il limite di un'aliquota di spese generali che debba gravare sui beni assoggettati a garanzia reale.

E' infatti condivisibile sostenere che il legislatore della riforma, nel ricollegare l'imputazione delle spese generali a un criterio di proporzionalità, ha inteso superare quello di utilità cui si era riferita la giurisprudenza ante riforma. Pertanto la prelazione non deve rendere immune il creditore garantito dal sopportare, unitamente agli altri creditori concorsuali, una parte di sacrificio inerente il fallimento ed i costi di procedura secondo un criterio di solidarietà che deve prescindere da criteri puramente utilitaristici; il curatore risulta così esonerato dall'individuare uno specifico nesso di utilità per l'imputazione proporzionale delle spese generali.

È evidente che nel caso in cui l'attivo fallimentare sia costituito esclusivamente o comunque quasi esclusivamente dall'immobile gravato da garanzia reale, sarà il creditore ipotecario a "sopportare" pressoché integralmente tutte le spese speciali e generali sorte nel corso della procedura. Va tuttavia evidenziato che la prededucibilità in discorso è limitata alle sole spese correlate all'amministrazione ed alla liquidazione di tali beni, ovvero attinenti ad attività di amministrazione direttamente rivolte alla conservazione o all'incremento dei beni stessi o comunque destinate a realizzare una specifica utilità ai creditori garantiti (Trib. Monza 11.1.13).

Nessuna norma prevede il criterio dell'accertata utilità della spesa per il creditore garantito, criterio prima utilizzato dalla giurisprudenza in mancanza di alcun riferimento normativo sul punto: invero, il legislatore

---

<sup>9</sup> Tribunale di Milano 1/4/17  
<sup>10</sup> Tribunale di Milano 21/5/15



della riforma ha, invece, disciplinato la questione dell'imputabilità di una parte delle spese generali anche ai crediti con diritto di prelazione, non recependo tuttavia il criterio utilizzato dalla giurisprudenza, e prescrivendone uno nuovo, seppure anch'esso in subordine utilizzato nella prassi che è il criterio proporzionale.

Pertanto, il riparto deve essere effettuato, con riferimento alle spese generali, in conformità a tale criterio di proporzionalità e non al criterio della utilità 11.

È bene precisare che all'interno del novero delle spese generali non possono gravare sugli ipotecari o pignorati spese per nulla riconducibili al bene su cui insiste il privilegio. A titolo di esempio sul creditore ipotecario non potrà gravare il compenso dovuto al perito incaricato della stima dei beni mobili.

In tema di concordato preventivo è necessario evidenziare come il testo normativo vigente non prevede un espresso richiamo all'art. 111 bis e ter della Legge fallimentare. Infatti, mentre per la procedura minore vi è un diretto rimando all'art. 182 l.f., per quanto riguarda la disciplina della liquidazione, per la ripartizione nulla è detto, per cui potrebbe anche pensarsi che vada rispettato soltanto il principio dell'ordine posto dall'art. 111 l.f..

Al fine di superare tale deficit normativo, nel decreto di omologa il Tribunale fornisce indicazioni e dispone in ordine alle modalità del riparto, richiamando espressamente la normativa fallimentare.

#### **4. Trattamento degli interessi maturati dopo la sentenza di fallimento o dopo la presentazione della domanda di concordato**

La tematica del decorso degli interessi successivamente alla sentenza dichiarativa di fallimento o alla domanda di concordato è necessaria per la redazione del Progetto di ripartizione.

Ai sensi dell'art.55, co. I, l.f., agli effetti del concorso, la maturazione degli interessi convenzionali o legali viene sospesa con la dichiarazione di fallimento fino alla chiusura del fallimento stesso, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio.

Il principio sopra enunciato stabilisce pertanto che, mentre i crediti di natura chirografaria possono maturare interessi sul capitale solo fino alla data del fallimento, i crediti di natura privilegiata, per privilegio generale, pegno o ipoteca, possono invece maturare interessi anche in corso di fallimento.

È necessario inoltre specificare che, qualora il fallimento sia stato dichiarato a seguito di una procedura di natura concorsuale non andata a buon fine, la sospensione del decorso degli interessi si applica a decorrere dalla data di presentazione della domanda di concordato e, in tal caso, ai sensi dell'art.169 l.f., si applica la normativa prevista dall'art.55, primo comma, l.f. sopra richiamato.

Fatta salva la necessaria e specifica disamina dell'interazione tra il principio di "cristallizzazione dello stato passivo" e l'applicazione pratica delle norme sopra richiamate, che verrà svolta in fase conclusiva, occorre ora procedere all'analisi delle varie categorie di creditori privilegiati.

Per quanto concerne i creditori privilegiati speciali, l'art.54, terzo comma, l.f. richiama esplicitamente l'art. 2749 c.c., ai sensi del quale: il privilegio viene esteso anche agli interessi dovuti per l'anno precedente e per l'anno in corso alla data della dichiarazione di fallimento; mentre per gli interessi successivamente maturati è previsto il privilegio nei limiti della misura legale sino alla data di vendita del bene.

A tal proposito si segnala che il richiamo all'art. 2749 c.c. è stato introdotto solo con la riforma del 2006. Invero, in epoca precedente, si è assistito ad un dibattuto contrasto in materia: da una parte la giurisprudenza sosteneva che tutti i crediti privilegiati producessero interessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, ma solo in misura legale e con collocazione chirografaria; dall'altra parte la dottrina riteneva, invece, che gli interessi prodotti da tutti i crediti privilegiati dopo l'apertura della procedura andassero soddisfatti in via preferenziale rispetto al capitale. A risolvere tale disaccordo è intervenuta la Corte Costituzionale, che con sentenza n.162/2001 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'originario art.54 co.3 nella parte in cui non richiama l'art.2749 c.c., ai fini dell'estensione del diritto di prelazione agli interessi.

Attraverso due ulteriori richiami alle norme del codice civile, l'art.54, terzo comma, l.f. opera una distinzione tra i crediti pignorati e ipotecari. Per i crediti pignorati, con il richiamo all'art.2788 c.c., viene stabilito che la prelazione si applica anche agli interessi convenzionali dell'anno in corso alla data della dichiarazione di fallimento e per quelli successivamente maturati nei limiti della misura legale sino alla data di vendita del bene. Per quanto concerne i crediti ipotecari, invece, il richiamo all'art. 2855 secondo e terzo comma c.c. stabilisce che la prelazione sugli interessi convenzionali si applica per i due anni anteriori e per quello in corso alla data della dichiarazione di fallimento, per quelli successivamente maturati, invece, sempre nei limiti della misura legale sino alla data di vendita del bene.

Al fine di meglio comprendere la disciplina sopra analizzata, è necessario precisare che si è molto discusso su come interpretare l'espressione "annata in corso", ossia se si debba intendere come l'anno solare nel corso del quale è intervenuta la dichiarazione di fallimento o come l'annata decorrente tra la data di inizio del debito per interessi e quella di scadenza, nel corso della quale interviene la dichiarazione di fallimento. L'orientamento giurisprudenziale prevalente propende per la seconda ipotesi, ossia sostiene che il calcolo vada compiuto secondo l'anno contrattuale anziché solare (Trib. Padova 17/10/2005; Cass. Civ. 26/04/1999 n. 4124,; Cass. Civ. 03/04/ 1992 n. 4079, App. Milano, 01/07/1986).

Orbene, passando ora alla disamina della regolamentazione degli interessi derivanti da crediti assistiti da privilegio generale, si deve segnalare come questa sia, invece, parzialmente difforme rispetto a quella degli interessi su crediti assistiti da privilegio speciale.

Per questa tipologia di crediti, infatti, l'art.54. terzo comma, l.f. statuisce che il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente. Ciò significa che se un creditore assistito da privilegio generale viene incluso in un riparto parziale, in cui trova una soddisfazione anche minima, il decorso degli interessi legali sul credito residuo rimasto impagato vengono bloccati. Questa statuizione è posta al fine di fissare criteri determinati per il calcolo degli interessi post insolvenza sui crediti assistiti da privilegio generale nel caso di riparti parziali e/o vendita non contestuale di tutti i beni mobili.

Alla luce di quanto sopra esposto, deve pertanto ritenersi che la disciplina giuridica sopra esaminata in relazione alle interruzioni della decorrenza degli interessi convenzionali, maturati dopo la sentenza di fallimento o dopo la presentazione della domanda di concordato, unitamente alla sospensione degli interessi per i crediti chirografari, è predisposta allo scopo di soddisfare l'esigenza di stabilizzazione e definitiva fissazione quantitativa del passivo nel corso della procedura fallimentare. Tale intenzione risulta inoltre funzionale al conseguimento di una razionale ed efficiente realizzazione concorsuale delle pretese creditorie. La sospensione degli interessi (alla vendita per i privilegi speciali, al primo riparto per i privilegi generali e alla sentenza di fallimento per i chirografari) consente, infatti, di evitare un generale incremento di tutti i crediti ammessi al passivo nel corso della procedura, che non gioverebbe a nessun creditore, rendendo inutilmente più complicata l'attività del curatore in sede di determinazione del credito (tesi sostenuta dalla miglior dottrina; v. a tal proposito Bruno Inzitari: "Interessi post fallimentari" – Blog ilcaso.it).

Terminata l'analisi delle disposizioni normative che regolano il diritto alla percezione degli interessi post fallimentari per i creditori privilegiati nel caso di realizzo dei beni "ultra capiente" rispetto alla sorte e agli interessi prefallimentari, è ora necessario affrontare il tema dell'interazione della normativa che regola la formazione dello Stato Passivo e il conseguente principio di cristallizzazione dello stesso con la disciplina fin qui esaminata, come peraltro preannunciato in fase introduttiva.

In effetti, al lato pratico, la ricorrenza di un realizzo "ultra capiente" rispetto ai privilegi speciali e generali gravanti sui cespiti che compongono l'attivo fallimentare è da considerare più che altro alla stregua di un caso di scuola; mentre il più volte citato principio di cristallizzazione dello stato passivo è immanente in tutte le fasi di formazione dello stato passivo e di quelle successive che dallo stato passivo traggono il loro fondamento, come i riparti parziali e finali. Ciò premesso, più che fornire un esempio pratico di calcolo delle tre categorie di interessi post fallimentari esaminate (privilegio speciale ipotecario, privilegio speciale pignoratorio e privilegio generale) si ritiene utile richiamare l'attenzione su un attento e prudente esame preliminare delle istanze di insinuazione al passivo, siano esse tempestive, tardive o ultra tardive, per quanto attiene alla relativa ed eventuale richiesta di ammissione di interessi post fallimentari. Giova quindi prendere in esame due fattispecie concrete di carattere diametralmente opposto, al fine di individuare l'intero campo di indagine.

Passiamo quindi alla disamina del caso assai frequente di insinuazioni presentate dall'Agenzia della riscossione che comprendono una domanda relativa a interessi decorsi dopo la sentenza di fallimento, ma iscritti a ruolo preventivamente alla presentazione dell'insinuazione, calcolati al tasso di mora, anziché al minor tasso legale, che deve essere applicato trattandosi di crediti assistiti da privilegio generale. Un'analisi non sufficientemente attenta di tale insinuazione può portare alla "cristallizzazione dello stato passivo" con un'indebita attribuzione del diritto alla percezione degli interessi post fallimentari in misura superiore a quella garantita dalla Legge. Ma vi è di più, se la disattenzione si confermasse anche in fase di redazione del riparto e si riscontrasse un realizzo di beni mobili ultra capiente rispetto al grado di privilegio generale interessato, si rischierebbe allora di aggravare la violazione della "par condicio creditorum" (nella misura in

cui contempla anche il rispetto delle cause di prelazione) con l'applicazione di interessi legali su interessi di mora, entrambi non dovuti.

Situazione diametralmente opposta può presentarsi nei casi in cui il creditore istante munito di privilegio ipotecario, pignoratorio o generale, ometta una specifica richiesta di ammissione al passivo per interessi, con particolare riguardo in questo caso a quelli post fallimentari. In tal caso, il principio "dispositivo materiale" che regola, sia l'attività della proposta di ammissione redatta dal curatore, che il successivo provvedimento di ammissione del Giudice delegato, impedisce in entrambe le fasi di procedere "ultra petita", riconoscendo interessi pur legittimamente spettanti, ma non oggetto di specifica richiesta.

Può pertanto concludersi che la tematica analizzata, pur concernendo precipuamente le modalità di redazione dei piani di riparto parziali e finali, non può prescindere da una preventiva specifica attenzione alla disciplina della interruzione della decorrenza degli interessi, sia da parte del creditore che da parte del curatore, in fase di redazione ed esame delle domande di insinuazione allo stato passivo fallimentare.

### **5. Accantonamenti nelle ripartizioni parziali (art. 113 L. Fall.)**

Nell'ambito della ripartizione dell'attivo, l'art. 113 l.f. costituisce un'altra di quelle disposizioni di diritto procedurale che delinea la disciplina la Procedura di ripartizione dell'attivo tra i creditori.

Una volta individuate e distinte le masse immobiliari e mobiliari dell'attivo fallimentare della Procedura occorre all'interno delle stesse suddividere:

- i beni gravati da prelazioni specifiche, i quali sono soggetti ad una analitica ed individuale contabilità con la decurtazione, dal valore attivo, delle spese specifiche connesse al bene e parte delle spese generali;
- i beni non gravati da garanzie specifiche, che possono essere considerati come un'unica submassa, che assorbono complessivamente le altre spese generali.

Una volta individuate le masse al netto delle spese specifiche e generali sostenute, si ottiene il netto del riparto. Questo valore non individua ancora la somma disponibile per i riparti parziali, poiché il nuovo e riformato primo comma dell'art. 113 l.f. stabilisce che le ripartizioni parziali non possono superare l'80% delle somme da ripartire, al fine di assicurare il pagamento delle spese future, intese nel senso più ampio di copertura di eventuali imprevisti.

Sebbene a norma del primo comma dell'art.113 l.f. sia disposto un accantonamento generale obbligatorio del 20% del netto liberamente distribuibile nelle ripartizioni parziali, al medesimo comma il Legislatore stabilisce anche una serie di accantonamenti specifici, anch'essi obbligatori e precedenti all'accantonamento generale. Su tali accantonamenti specifici si crea un vincolo di destinazione in favore dei creditori beneficiari che ne potranno ottenere il pagamento al momento del venir meno dell'impedimento che non ne aveva consentito il pagamento al momento del riparto.

Tali accantonamenti specifici trattenuti e depositati nei modi stabiliti dal Giudice Delegato, riguardano le quote assegnate:

1. ai creditori ammessi con riserva;

2. ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;
3. ai creditori opponenti la cui domanda è stata accolta ma la sentenza non è passata in giudicato;
4. ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.

Non deve essere dimenticato che la misura dell'accantonamento prevista dal primo comma dell'art. 113 l.f. pari al venti per cento delle somme da ripartire, rappresenta solo una soglia minima, in quanto se la medesima dovesse risultare di per sé insufficiente a fronteggiare eventuali imprevisti maggiori, il Curatore del fallimento è tenuto ad effettuare ulteriori accantonamenti <sup>12</sup>.

## **6. Il piano di riparto finale.**

La normativa dell'art.110 L. Fall., che regola le ripartizioni parziali dell'attivo, viene richiamata anche in sede di ripartizione finale con la differenza che, come ante-riforma 2006, si potrà giungere alla ripartizione finale solo dopo aver approvato il conto della gestione del Curatore e dopo aver liquidato il compenso di quest'ultimo.

Nell'ottica di perseguimento delle finalità base della riforma fallimentare (sopra esplicitata largamente), il Legislatore ha introdotto, secondo comma art. 117 L. Fall., una novità procedurale di estrema importanza: *“Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura”*<sup>13</sup>.

Ne deriva la possibilità del Curatore di dar corso alla ripartizione finale comprensiva anche di tutte le somme inerenti agli accantonamenti precedentemente effettuati, purché sia passato in giudicato il provvedimento inerente i crediti oggetto di giudizio.

L'art. 117 l.f. prevede che, laddove non si verifichi la condizione del passaggio in giudicato dei provvedimenti di contenzioso, che garantirebbero la distribuzione degli accantonamenti, il Curatore potrà procedere ugualmente alla ripartizione finale e di conseguenza alla chiusura della Procedura ex art. 118 co.2 l.f., con una evidente riduzione dei tempi di Procedura, purché si predispongano gli accantonamenti relativi ai giudizi pendenti.

Allorquando l'evento del passaggio in giudicato si sarà verificato si procederà alla distribuzione delle somme oggetto di accantonamento a favore di quei creditori per i quali quest'ultimo era stato disposto. Nel caso si verifichi la condizione in cui l'evento non sia favorevole al creditore che avrebbe dovuto ricevere le somme di denaro sarà necessario procedere ad un riparto supplementare fra i creditori della Procedura nel rispetto per l'appunto della graduazione fissata in precedenza dal Giudice Delegato.

Gli interventi del Legislatore nella novella del riparto finale hanno interessato anche la disciplina dei creditori irreperibili, disponendo che le somme dovute a questi ultimi devono essere depositate presso un

---

<sup>12</sup> L. MANDRIOLI, in La ripartizione dell'attivo, la chiusura del fallimento e l'esdebitazione del fallito, IL CASO.it- Foglio di Giurisprudenza, 20017, 6.  
<sup>13</sup> ART.117 L. FALL., C.2.

apposito istituto di credito o ufficio postale e decorsi cinque dal suddetto deposito le stesse, se non richieste dai suddetti creditori, che nel frattempo si sono dimostrati irreperibili, vengono automaticamente acquistati all'attivo dello Stato, salvo che eventuali creditori non soddisfatti o non completamente soddisfatti, risultati dal passivo, non ne facciano richiesta specifica<sup>14</sup>.

## **7. Dalla teoria alla pratica: La predisposizione e l'esecuzione del Piano di Riparto nella prassi del Tribunale di Ravenna.**

Volendo la presente Commissione Fallimentare predisporre il presente elaborato con un taglio anche pratico e non solo teorico, si evidenzia di seguito l'iter tramite il quale si giungerà alla formulazione del Piano di riparto sia nella sua forma parziale sia nella sua forma finale.

### **7.1. Prospetto delle somme disponibili.**

Al fine di ottimizzare l'attività della procedura e di ridurre i tempi necessari per la predisposizione del prospetto delle somme disponibili è necessario tenere una contabilità delle operazioni compiute nel corso della Procedura in maniera da consentire un'immediata individuazione delle somme da ripartire al momento necessario. Tale circostanza, in concreto, richiede una contabilizzazione puntuale e attenta dei costi e dei ricavi afferenti la sfera fallimentare, con particolare riguardo sia alla loro natura sia alla rispettiva "massa" di competenza (vedasi i fallimenti di società di persone con immobili afferenti alla sfera personale del/i socio/i fallito/i in proprio divenuti compendio della procedura). Nella pratica, tali adempimenti contabili devono comunque essere rispettati dal Curatore con una cadenza semestrale vista la scadenza prevista per le relazioni periodiche ex art. 33 c.5 l.f. che richiedono un aggiornamento contabile della procedura alla data di riferimento degli stessi elaborati.

Nella prassi è molto diffuso e generalizzato, in quasi tutti i Tribunali italiani, tra cui anche il Tribunale di Ravenna, l'ausilio di programmi gestionali di contabilità i quali in maniera molto schematica, generano, a seguito dell'inserimento dei dati dell'attivo e del passivo, il prospetto di composizione dei conti speciali e quello di ripartizione delle somme disponibili.

Il percorso per la determinazione del netto distribuibile, individuato appunto dal "prospetto delle somme disponibili", prende avvio con la preventiva individuazione e separazione, da parte del Curatore, delle masse attive, tenuto conto del novellato art. 111-ter l.f. che identifica due tipologie di masse:

- A. La massa liquida attiva immobiliare, costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili;
- B. La massa liquida attiva mobiliare rappresenta la massa residuale, costituita da tutte le altre entrate.

Tale distinzione è necessaria al fine di addivenire ad una corretta imputazione delle spese sostenute per la liquidazione dei beni componenti la massa. Il Curatore una volta effettuata l'analisi delle singole entrate ed uscite, dovrà determinare il residuo attivo di ogni singola massa accrescendola dei frutti in relazione ad

---

<sup>14</sup> L. MANDRIOLI, in La ripartizione dell'attivo, la chiusura del fallimento e l'esdebitazione del fallito, IL CASO.it- Foglio di Giurisprudenza, 2017, 7, 8, 9.

ognuna maturati e, riducendola di quelle spese specifiche di diretta imputazione, di una quota percentuale di quelle spese c.d. “generali”, in quanto sostenute per entrambe le masse. Per l’attribuzione delle spese generali il Curatore deve attenersi a norma dell’art. 111-ter, c.3., l.f. ad un criterio criterio proporzionale.

Di seguito si riporta un mero esempio numerico che rappresenta quanto sopra descritto, in un’ipotesi di fallimento di una società a responsabilità limitata con all’attivo sia beni mobili sia beni immobili.

<b>PROSPETTO SOMME DISPONIBILI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Mobiliare</b>	<b>Immobiliare</b>	<b>Totale</b>
Vendita immobili	-	250.000,00	250.000,00
Vendita Macchinari	118.000,00	-	118.000,00
Realizzo crediti	243.298,75	-	243.298,75
Fondo cassa rinvenuto	46.107,82	-	46.107,82
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>407.406,57</b>	<b>250.000,00</b>	<b>657.406,57</b>
<b>Spese immobiliari</b>			
Compenso perito stimatore	-	3.404,76	3.404,76
Pratiche catastali	-	425,50	425,50
Spese per pubblicità	-	3.517,83	3.517,83
Premi assicurativi	-	9.295,00	9.295,00
Spese per manutenzione immobili	-	4.300,00	4.300,00
ICI - IMU	-	36.022,00	36.022,00
<b>Totale Spese immobiliari</b>	<b>-</b>	<b>56.965,09</b>	<b>56.965,09</b>
<b>Spese Mobiliari</b>			
Compenso perito stimatore	2.794,80	-	2.794,80
<b>Totale Spese mobiliari</b>	<b>2.794,80</b>	<b>-</b>	<b>2.794,80</b>
<b>Residuo attivo per Massa (al netto dei costi specifici)</b>	<b>404.611,77</b>	<b>193.034,91</b>	<b>597.646,68</b>
<b>% ENTRATE</b>	<b>68%</b>	<b>32%</b>	<b>100%</b>

<b>Interessi attivi</b>	<b>9.655,78</b>	<b>4.606,64</b>	<b>14.262,42</b>
<b>Spese Generiche – criterio proporzionale</b>			
Compenso Curatore	- 35.881,44	- 17.118,56	- 53.000,00
Compenso professionisti	- 5.632,71	- 2.687,29	- 8.320,00
Bolli e marche	- 27,97	- 13,35	- 41,32
Spese postali	- 576,45	- 275,01	- 851,46
Spese bancarie	- 46,71	- 22,29	- 69,00
Campione Civile	- 1.017,02	- 485,20	- 1.502,22
Servizi amministrativi di terzi	- 1.150,75	- 549,01	- 1.699,76
Imposte tasse e diritti	- 309,63	- 147,72	- 457,35
<b>Totale Spese generiche</b>	<b>- 44.642,68</b>	<b>- 21.298,43</b>	<b>- 65.941,11</b>
	<u><b>Mobiliare - Generiche</b></u>	<u><b>Immobiliare</b></u>	
<b>Residuo attivo per Massa</b>	<b>369.624,87</b>	<b>176.343,12</b>	<b>545.967,99</b>

## 7.2 Il progetto di riparto.

Determinato l'attivo distribuibile per singole masse, immobiliare e mobiliari-generiche, per poter procedere alla predisposizione del piano di riparto, e quindi alla concreta distribuzione delle somme, occorre innanzitutto individuare i soggetti che rientrano nel piano di riparto ed è chiaro che, per il rapporto di vincolatività che lega il riparto alle risultanze dello stato passivo, possono partecipare alla ripartizione soltanto i creditori che risultano dallo stato passivo dichiarato esecutivo dal Giudice delegato. Il progetto di ripartizione, a differenza del prospetto delle somme disponibili, oltre a trattare l'aspetto contabile dei costi e dei ricavi (intesi come entrate e uscite) conseguiti nella gestione fallimentare, incontra anche il passivo della procedura fungendo da connettore tra disponibilità correnti e passività accertate.

Infatti, non partecipano ai riparti i creditori esclusi dal passivo, benché abbiano proposto opposizione; mentre i creditori che hanno presentato domanda tardiva od ultra-tardiva di insinuazione al passivo potranno partecipare alla procedura di ripartizione dell'attivo solo condizionatamente alla loro ammissione al passivo e solo nei piani di riparto successivi alla loro ammissione, con esclusione delle percentuali che i creditori tempestivi di pari grado hanno già eventualmente ricevuto in precedenti riparti, a meno che non si tratti di



creditori muniti di titolo di prelazione o di chirografari insinuati tardivamente per causa a loro non imputabile.

Una volta individuati quelli che sono i creditori ammessi al passivo è necessario collocare i creditori in una graduatoria che deve essere predisposta secondo l'ordine delle cause di prelazione stabilito dalla legge e dalle leggi speciali:

- Creditori prededucibili;
- Creditori privilegiati;
- Creditori chirografari;
- Creditori postergati<sup>15</sup>.

Con la conseguenza di attribuire il primo ricavato a quelli di grado più alto e, via via, a quelli di rango meno elevato fino all'utilizzo integrale dell'attivo ripartibile. Nell'ipotesi in cui i creditori collocati nel medesimo grado non possano essere integralmente soddisfatti, essi andranno soddisfatti in proporzione calcolando la percentuale da distribuire dividendo la somma a disposizione dell'intera classe dei creditori per l'ammontare dei crediti appartenenti alla medesima classe (c.d. principio di proporzionalità).

Analizzando il precetto legislativo di ciascuna categoria si comprende esattamente quelli che sono i crediti, e quindi i creditori, che rientrano nelle categorie sopraindicate.

Quanto alla categoria dei **crediti prededucibili**, la normativa contenuta all'art. 111 e 111-bis della L. Fall. distingue tre categorie di crediti prededucibili:

- Nella prima categoria rientrano tutti quei crediti qualificati come prededucibili da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in occasione o in funzione di procedure concorsuali (es. crediti sorti durante la procedura);
- Nella seconda categoria rientrano tutti i crediti geneticamente riferibili all'attività del Curatore e degli altri Organi proposti al fallimento (es. compensi spettanti agli Organi ed agli ausiliari della Procedura come, Curatore, i legali ed i tecnici stimatori);
- Nell'ultima categoria sono ricompresi tutti quei crediti che, pur non derivando da attività direttamente svolte dagli Organi preposti al fallimento, sono comunque strumentali alla procedura.

Come disposto dal secondo comma dell'art.111-bis l.f. tali crediti vanno soddisfatti per il capitale, le spese e gli interessi con il ricavato della liquidazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, tenuto conto delle rispettive clausole di prelazione, con esclusione solo del ricavato della liquidazione dei beni oggetto di pegno o ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti (cfr capitolo 3).

Relativamente alla categoria dei **crediti privilegiati** occorre analizzarla in stretto coordinamento con le disposizioni contenute nel Codice Civile, all'art. 2748 c.c. che disciplina il concorso tra i creditori pignorati, ipotecari e privilegiati e l'art. 2777-2780 c.c. che stabilisce l'ordine dei privilegi.

Se trattasi di crediti assistiti da privilegio generale, i creditori hanno diritto di prelazione esercitabile sul "ricavato ottenuto dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge".

---

<sup>15</sup> Ruggiero, Commento agli artt. 110-115, in Il nuovo diritto fallimentare, Bologna, 2006.

Nell'ipotesi di crediti garantiti da garanzie reali come pegno ed ipoteca, trattasi di privilegio speciale ed hanno diritto di prelazione sul "ricavato dai beni vincolanti alla loro garanzia e concorrono, per quanto ancora loro dovuto, con i crediti chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo"<sup>16</sup>.

Nel caso di incapienza del ricavato mobiliare viene riconosciuta ai crediti muniti di privilegio generale mobiliare una collocazione sussidiaria sul ricavato immobiliare, dopo che siano stati soddisfatti i creditori privilegiati immobiliari ipotecari. I privilegi sussidiari sono quelli indicati all'art.2776 c.c. da cui si trae anche l'ordine della collocazione.

Vi è infine la categoria dei **crediti chirografari**. Solitamente le risorse per pagare integralmente quest'ultima categoria sono davvero minime, se non addirittura inesistenti, ma nell'ipotesi di una liquidità attiva tali creditori verranno soddisfatti in percentuale. Il trattamento riservato a questa categoria si estende anche ai creditori privilegiati speciali, pignorati ed ipotecari per i quali risulta insufficiente il ricavato della liquidazione del bene sul quale insiste la causa di prelazione (c.d. *creditori declassati*, in quanto per la parte non soddisfatta tale creditori è parificato al creditore chirografario).

## **8. Modalità di pagamento**


Le disposizioni contenute nel novellato art. 115 l.f., disciplinano le modalità di pagamento del ceto creditorio relativamente alle ripartizione parziali quanto a quelle finali.

La norma dispone al primo comma dell'articolo sopracitato che il pagamento delle somme assegnate ai creditori, in sede di ripartizione parziale o finale dell'attivo, deve avvenire non solo nei modi stabiliti dal Giudice Delegato, ma anche attraverso modalità di pagamento, sempre determinante da quest'ultimo organo della procedura, che siano tali da assicurare la prova dell'avvenuto pagamento.

Il Legislatore ha voluto, nel medesimo articolo della Legge Fallimentare, aggiornare la disciplina del pagamento dei crediti ammessi allo stato passivo ma ceduti prima della distribuzione delle somme di denaro. Il novellato secondo comma art.115 l.f. ha chiarito e dettato che, diversamente dalla precedente disciplina, il Curatore al momento della ripartizione parziale o finale deve attribuire le somme del credito ceduto al soggetto Cessionario (colui che è divenuto il nuovo titolare del credito), purché questi ultimi risultino tali da atto pubblico o da scrittura privata autenticata. Con questa normativa, non è più il Giudice Delegato ma il Curatore, in ragione della presentazione di una scrittura privata autenticata o di un atto pubblico da parte del cessionario del credito, a provvedere alla rettifica formale dello Stato Passivo. Nulla è detto dal Legislatore in merito alle modalità in cui la modifica debba avvenire, ma la prassi che si è delineata con i Curatori ed i Tribunali vede il Curatore richiedere alla Cancelleria del Tribunale, a fronte di un'attestazione con allegato la scrittura privata autenticata attestante l'intervenuta cessione del credito, la modifica dell'indicazione del titolare del credito nello Stato Passivo depositato.

---

<sup>16</sup> ART. 111-quater, c.2, della Legge Fallimentare.



## APPROFONDIMENTO A

### RIPARTO FALLIMENTARE E ESECUZIONI IMMOBILIARI PENDENTI, INTERVENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE

A cura dott.ssa Ida Mazoni, dott.ssa Patrizia Orsini, dott. Alberto Spitali

Come descritto nel commento dell'art. 110 l.f. in tema di riparti parziali, nel progetto di Ripartizione sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 51 l.f.. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni individuali assicura la parità di soddisfazione dei creditori, impedendo che alcuni possano avvantaggiarsi rispetto alla massa.

La possibilità per alcune tipologie di creditori di iniziare o proseguire l'espropriazione anche in pendenza del fallimento rappresenta esclusivamente un privilegio processuale poiché l'art. 52 l.f. dispone che tutti i creditori, compresi quelli esentanti dal divieto di cui all'art. 51 l.f. devono far accertare il proprio diritto nell'ambito di una procedura unitaria destinata a tutti i creditori.

Nel proseguo viene preso in esame il credito del Creditore Fondiario, caso più comune di eccezione al divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive in pendenza di fallimento al fine di analizzare le scelte e i rischi della Procedura Fallimentare.

#### **L'espropriazione riservata agli istituti di credito fondiario.**

*L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca, anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore (art. 41, 2° co, T.U.B.).*

Al creditore fondiario non trova pertanto applicazione l'art. 51 l.f. (divieto di iniziare o proseguire le azioni esecutive) e, di conseguenza, nemmeno l'art. 107 l.f. nella parte che consente al curatore la scelta se subentrare nelle esecuzioni pendenti, poiché questa norma presuppone che il creditore esecutante non abbia più la facoltà di proseguire l'esecuzione per il divieto di cui all'art. 5 l.f..

Il creditore fondiario quindi può proseguire la propria iniziativa esecutiva in pendenza di fallimento e il Curatore può intervenire nel giudizio esecutivo per far valere le ragioni di eventuali crediti da anteporre a quello ipotecario e per vedersi assegnata l'eventuale somma residua dopo la soddisfazione (provvisoria) del creditore fondiario.

Nel caso l'esecutante fosse un creditore ordinario, questi non potrà proseguire l'esecuzione e il Curatore, a norma dell'art. 107, avrebbe due alternative: i) proseguire l'esecuzione in sostituzione dell'originario creditore procedente, ii) richiedere l'improcedibilità al Giudice dell'esecuzione e procedere con la vendita del bene in sede fallimentare iniziando ex novo la procedura di vendita.

La procedura esecutiva immobiliare e quella fallimentare sono procedure autonome e viaggiano su binari distinti, per cui le decisioni prese nell'ambito dell'una non sono vincolanti per l'altra.

Tuttavia il legislatore ha realizzato un duplice scambio tra le stesse: da un lato, consentendo al Curatore di intervenire nell'esecuzione individuale per far valere i crediti di rango anteriore e per acquisire quanto residua dopo la soddisfazione del creditore fondiario e, dall'altro, disponendo l'obbligo per il creditore fondiario di partecipare al concorso, attraverso l'insinuazione al passivo e disponendo che le somme definitivamente assegnate al creditore fondiario siano accertate nella Procedura fallimentare tenendo conto di quanto assegnato provvisoriamente nella fase esecutiva.

Quanto ricevuto dal creditore fondiario in sede di esecuzione individuale ha carattere di provvisorietà, dovendo lo stesso sottostare alle risultanze del riparto fallimentare e se, se del caso, restituire le eventuali eccedenze percepite.

Come detto anche il creditore fondiario deve insinuarsi al passivo del fallimento allo scopo di vedere definitivamente accertata l'ammissione del credito in sede privilegiata ipotecaria sul bene oggetto di espropriazione, poiché la prosecuzione o l'inizio dell'azione esecutiva rappresenta esclusivamente un vantaggio processuale. Nel caso in cui si proceda alla vendita degli immobili ipotecati in sede fallimentare, il curatore non è tenuto a consegnare anticipatamente al creditore fondiario il ricavato della vendita.

Se l'attivo è costituito esclusivamente dal bene oggetto dell'ipoteca e dell'esecuzione fondiaria, l'intervento nell'esecuzione consente alla curatela di ottenere il pagamento dei crediti prededucibili al momento della distribuzione del ricavato della vendita. In mancanza di intervento la banca incasserà l'intero ricavato e dovrà restituire quanto ricevuto in eccesso in sede di approvazione del riparto finale (cfr sentenza n. 12494/2014 del Tribunale di Monza: soggezione dell'esecuzione individuale alla competenza concorsuale in materia di accertamento dei crediti e dei privilegi ed alla ripartizione della somma ricavata).

Nel caso l'esecuzione riguardi un bene potenzialmente capiente e con creditori intervenuti nell'esecuzione diversi dal creditore fondiario, pare opportuno che il Curatore intervenga nell'esecuzione per vedersi assegnate le somme eccedenti il credito fondiario, divenendo complesso attendere il riparto finale in sede fallimentare per definire le corrette attribuzioni.

Ne deriva il carattere accessorio e subordinato del creditore fondiario alla Procedura concorsuale, il quale, pur conservando un privilegio di riscossione che si esplica nella conservazione del potere esecutivo sul bene ipotecato, resta comunque soggetto all'attrazione e al controllo da parte della Procedura concorsuale.

Conseguentemente il Giudice dell'esecuzione non può attribuire definitivamente al creditore fondiario il ricavato della procedura, ma assegnare allo stesso "la somma ricavata dall'esecuzione" nei limiti del credito garantito dall'ipoteca.

La decisione sulla domanda di ammissione al passivo, presentata dal creditore fondiario ed il giudicato endofallimentare che consegue al provvedimento di approvazione dello stato passivo, si traduce nell'efficacia preclusiva all'interno della procedura fallimentare.

L'accertamento del diritto di credito conseguente al decreto di esecutività dello stato passivo impedisce che, possano essere proposte dal creditore e dal debitore, ad un giudice diverso da quello fallimentare, le questioni riconducibili al credito ammesso al passivo. Con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione

non potrebbe attribuire alcuna somma, neppure in via provvisoria, al creditore fondiario il cui privilegio sia stato negato dal giudice delegato in sede di ammissione al passivo del fallimento.

In definitiva il creditore fondiario deve insinuarsi al passivo ed in quella sede se il credito viene degradato al chirografo non ha più diritto all'attribuzione della somma in sede esecutiva e se le ha già incassate perde il diritto a trattenerle e ciò in quanto l'esclusione del privilegio determina il venir meno della natura fondiaria del credito e del relativo privilegio processuale<sup>17</sup>.

Di recente la Cassazione ha affermato, in particolare, che “per ottenere l'attribuzione (in via provvisoria, e salvi i definitivi accertamenti operati nel prosieguo della procedura fallimentare) delle somme ricavate dalla vendita, il creditore fondiario dovrà – anche a prescindere dalla avvenuta costituzione del curatore nel processo esecutivo – documentare al giudice dell'esecuzione di avere proposto l'istanza di ammissione al passivo del fallimento e di avere ottenuto un provvedimento favorevole dagli organi della procedura (anche se non definitivo)” (Cass.23482/2018).

Se il credito, accertato nella sua entità, è ammesso al passivo in via privilegiata ipotecaria, a tale accertamento positivo non consegue l'effettivo diritto a trattenere la somma già attribuita in sede esecutiva, e ciò in quanto tale questione rileva al momento del riparto finale fallimentare quando si valuta se egli ha ricevuto nell'espropriazione singolare di meno o di più di quanto avrebbe diritto a percepire nel fallimento.

Se ha ricevuto di meno di quanto gli competerebbe nel fallimento, il creditore fondiario ha diritto a partecipare ai riparti per la differenza (in via ipotecaria se il ricavato dell'immobile ipotecato lo consente o in via chirografaria in caso di incapienza). Se ha ricevuto di più, deve restituire la differenza, con la conseguenza del diritto del curatore di poter agire nei confronti del creditore fondiario per indebito arricchimento.

Al Giudice dell'esecuzione viene preclusa ogni valutazione in ordine a natura e graduazione del credito fatto valere in via fondiaria.

Nel caso i giudici dell'esecuzione fondiaria, al momento dell'azione dei provvedimenti di riparto finale ex art. 512 c.p.c. pronuncino ordinanze in cui si limitano ad assegnare *sic ed simpliciter* il ricavato ai creditori assistiti dal privilegio senza null'altro specificare ed in tal modo determinano quantomeno l'apparenza formale di un provvedimento di assegnazione avente natura definitiva e non solo provvisoria, in base alla quale, poi, i predetti fondiari spesso assumono atteggiamenti di resistenza rispetto alle richieste di restituzione dell'eventuale surplus, parrebbe necessaria l'opposizione ex art. 617, 2° comma, c.p.c.

E' necessario però che la curatela abbia preliminarmente posto in essere alcune attività, quali l'intervento nella procedura esecutiva individuale, la partecipazione all'udienza fissata per l'approvazione del progetto di distribuzione, la manifestazione, in tale sede, delle necessarie doglianze relative al trattamento previsto.

Si potrebbe ritenere che nel caso in cui manchino tali attività, il provvedimento che chiude il processo esecutivo, pur non avendo (per la mancanza di contenuto decisorio) efficacia di giudicato, è tuttavia caratterizzato da una definitività insita nella chiusura di un procedimento esplicito nel rispetto delle forme atte a salvaguardare gli interessi delle parti.

---

<sup>17</sup> Giuricivile, 2018, 11 (ISSN 2532-201X)

Ne conseguirebbe, che il soggetto esecutato che non si sia avvalso dei rimedi oppositivi non può esperire, dopo la chiusura del procedimento di esecuzione forzata, autonoma azione di ripetizione di indebito contro il creditore procedente per ottenere la restituzione di quanto costui ha riscosso.

Appare opportuno che i Curatori, debitamente autorizzati dal Comitato dei Creditori quale atto di straordinaria amministrazione, tramite l'assistenza di un legale (previa autorizzazione a stare in giudizio del Giudice delegato), provvedano tempestivamente all'intervento nella procedura esecutiva al fine di monitorarne l'andamento e rappresentare gli interessi del Fallimento.

### **Le problematiche connesse al riparto in sede esecutiva**

Per quanto riguarda la graduazione dei crediti (sussistenza ed ammontare di ulteriori crediti, maturati nel corso della procedura concorsuale, che debbano essere soddisfatti con preferenza rispetto a quelli del creditore fondiario sul ricavato della vendita dell'immobile ipotecato), il Giudice dell'esecuzione non potrà prenderle in considerazione d'ufficio ma solo laddove esse vengano dedotte dal curatore che si costituisca nel processo esecutivo per far valere gli interessi della massa e dovrà decidere sulla base della ricognizione dell'esistenza o meno di provvedimenti degli organi della procedura fallimentare che effettivamente dispongano, in modo diretto o quanto meno indiretto inequivoco, la suddetta graduazione.

Laddove si tratti di debiti della massa il cui pagamento sia stato espressamente autorizzato dal Giudice delegato, non sarà sufficiente documentarne l'avvenuto pagamento ma occorrerà documentare che esso sia stato in qualche modo già graduato dal giudice delegato con prevalenza sul credito dell'istituto fondiario.

Tale graduazione può essere in alcuni casi anche implicita o indiretta, come nei casi in cui si tratti di crediti il cui pagamento, espressamente autorizzato dagli organi fallimentari, non avrebbe potuto neanche avvenire, se non quali crediti di massa gravanti su un bene determinato.

In mancanza di tali condizioni, essa richiede quanto meno un provvedimento esplicito, idoneo ad acquisire stabilità ai sensi dell'art. 26 l.f..

Laddove manchi un provvedimento, il giudice dell'esecuzione non potrà tenere conto delle relative spese ai fini della determinazione della somma da attribuire in via provvisoria all'istituto di credito fondiario (restando comunque naturalmente salva, l'eventuale successiva azione di ripetizione della curatela, esperibile nel momento in cui la suddetta graduazione abbia poi definitivamente luogo).

Il professionista delegato alla vendita nel procedimento esecutivo, effettuata la vendita del bene pignorato, deve procedere alla redazione del progetto di distribuzione.

Attività preliminare alla formazione del progetto di distribuzione è la richiesta ai creditori delle note di precisazione del credito per capitale, interessi e spese.

Ove le note riepilogative non pervengano il delegato, anche al fine di evitare ritardi nella predisposizione del progetto, con pregiudizio per gli altri creditori, provvederà alla determinazione del credito secondo le risultanze degli atti di pignoramento ed intervento.

Le note di precisazione del credito dovranno essere oggetto di verifica di rispondenza a quanto previsto dal titolo esecutivo.

Le spese di procedura debbono avere una priorità rispetto agli altri crediti dal momento che rappresentano gli oneri sostenuti nell'interesse di tutti i creditori per giungere alla fase liquidativa.

Rientrano in questa categoria:

- a) Spese per la stima dell'immobile, compreso l'onorario dell'esperto;
- b) Spese di custodia e l'onorario del custode e le spese di pubblicità;
- c) Le imposte collegato agli atti di procedura;
- d) Le spese sostenute per la manutenzione e conservazione del bene pignorato
- e) Le spese e l'onorario del professionista delegato alla vendita, nel caso sia stato nominato;
- f) Le spese sostenute presso la Conservazione dei Registri Immobiliari per la cancellazione delle trascrizioni e delle iscrizioni pregiudizievoli.

Spese per atti conservativi e di espropriazione. Tra queste rientrano le spese sostenute per l'intimazione dell'atto di precetto, nonché per il primo pignoramento e per gli atti successivi, compreso il compenso del difensore del creditore procedente, come liquidato dal Giudice dell'esecuzione.

Tali spese, devono essere riconosciute con lo stesso privilegio anche ad altro creditore munito di titolo esecutivo che ne chieda rimborso e dimostri di averle effettivamente sopportate in luogo del creditore procedente.

Dopo le spese di giustizia debbono essere presi in considerazione i privilegi speciali immobiliari di cui all'art. 2780 c.c. quali:

- crediti per contributi relativi ad opere di bonifica e di miglioramento;
- credito dello Stato per concessioni di acque;

Le spese generali debbono essere imputate con un criterio proporzionale all'immobile oggetto di esecuzione immobiliare e debbono essere indicate e documentate dal curatore al professionista delegato nella precisazione del credito.

Il residuo attivo potrà essere distribuito provvisoriamente al creditore fondiario insinuato al passivo del fallimento con privilegio ipotecario, al quale potranno essere riconosciuti gli interessi maturati.

\*\* \*\*\* \*\*

Di seguito un esempio di Atto di Intervento promosso dal legale di un fallimento, contenete la precisazione del credito, essendo l'intervento effettuato prima del riparto dell'esecuzione.



**TRIBUNALE DI RAVENNA**

Procedura esecutiva immobiliare R.G.E. n.

*promossa da*

**XXXX s.p.a.**

CREDITORE PROCEDENTE

*contro*

**ATTO DI INTERVENTO DEL  
FALLIMENTO \_\_\_\_\_ S.R.L. IN LIQUIDAZIONE**

Il **Dott.**, in qualità di **Curatore** del **Fallimento**, P. IVA \_\_\_\_\_ (**doc. n. 1**), dichiarato dal Tribunale di Ravenna con sentenza R.G. n. \_\_\_\_\_, già con sede \_\_\_\_\_ (RA), rappresentato e difeso nella presente procedura esecutiva immobiliare, giusta procura in calce al presente atto, dall'**Avv.** \_\_\_\_\_, in forza di decreto di autorizzazione del Giudice Delegato del \_\_\_\_\_ (**doc. n. 2**), chiedendo che le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria vengano inviati all'indirizzo di PEC \_\_\_\_\_ ovvero al numero di fax \_\_\_\_\_.

PREMESSO IN FATTO E DIRITTO CHE

- In data 24.06.XXXX \_\_\_\_\_ S.r.l. (allora *in bonis*) stipulava con Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a., un **contratto di mutuo fondiario n. \_\_\_\_\_ garantito da ipoteca volontaria** iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Ravenna in data \_\_\_\_\_ con il n. \_\_\_\_ Reg. Gen. e n. \_\_\_\_ Reg. Part.
- Più specificatamente l'ipoteca veniva iscritta sui seguenti terreni di piena proprietà della mutuataria \_\_\_\_\_:
  - o particella \_\_\_\_\_(RA);
  - o particella \_\_\_\_\_.
- Deve precisarsi che le particelle di cui sopra hanno subito delle variazioni.
- In data 28.05.2014 il Tribunale di Ravenna dichiarava il fallimento di \_\_\_\_\_ s.r.l. in liquidazione, nominando Curatore il dott. \_\_\_\_\_.
- Nella pendenza della procedura fallimentare, in data 07.11.2014, Cassa di Risparmio di Cesena s.p.a. (per il tramite della procuratrice speciale \_\_\_\_ s.p.a.) azionava il mutuo fondiario instaurando il **procedimento di espropriazione immobiliare R.G.E. n. \_\_\_\_\_** avanti al Tribunale di Ravenna, nel quale oggi si interviene.
- L'espropriazione immobiliare *de qua* ha quindi ad oggetto i terreni gravati da garanzie reali sopra individuati, i quali ai fini della vendita forzata sono stati distinti in due lotti separati come da avviso di vendita che si allega (**doc. n. 5**). I lotti sono stati aggiudicati a soggetti terzi all'esito di due separate vendite senza incanto avvenute in data \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ e al momento pende il

termine per il versamento delle somme. Non si è ancora svolta l'udienza ai sensi dell'art. 596 c.p.c. e la relativa distribuzione del ricavato.

- Deve precisarsi che la procedura esecutiva è stata avviata da parte della creditrice fondiaria in forza del privilegio processuale previsto dall'art. 41 D. Lgs. n. 385/1993 (t.u.b.), che consente di iniziare (o proseguire) l'azione esecutiva su beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore.
- Ai fini del presente intervento deve precisarsi che il privilegio processuale riconosciuto a favore del creditore fondiario (ovvero il potere di iniziare o proseguire l'esecuzione pur in pendenza del fallimento), deve trovare un necessario coordinamento con le norme di funzionamento della pendente procedura fallimentare di \_\_\_\_\_ s.r.l. e con il fondamentale principio della *par condicio creditorum*. Infatti, seppur si sia in presenza di una deroga al divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali previsto dall'art. 51 L.F., rimangono comunque operanti le disposizioni sul concorso sostanziale dei creditori sul patrimonio del fallito e in particolare l'art. 52, comma 2, L.F. che così prevede *“ogni credito deve essere accertato secondo le norme fallimentari sull'accertamento del passivo.”* (Così Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 6377/ 2015 che peraltro ha qualificato come imperativa la norma contenuta appunto all'art. 52, comma 2, L.F.).

Ecco perché *“all'assegnazione delle somme disposta nel processo avanti al giudice dell'esecuzione va attribuito carattere solo provvisorio, essendo onere del creditore fondiario insinuarsi al passivo del fallimento, per consentire la graduazione dei crediti, cui è finalizzata la procedura concorsuale”* (Cass. civ. 19217/2009).

La lettura offerta dalla giurisprudenza sopra richiamata è stata peraltro codificata dalla riforma della legge fallimentare, con la previsione espressa:

- o dell'onere di insinuazione anche per i creditori esentati dal divieto di cui all'art. 51 L.F. (art. 52, comma 3, L.F.),
  - o del dovere di indicare nel progetto di ripartizione delle somme anche i *“creditori per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive di cui all'art. 51”* (art. 110, comma 1, L.F.).
- In altri termini, il coordinamento fra l'esecuzione individuale e la procedura fallimentare è assicurato attribuendo **natura provvisoria all'assegnazione in sede esecutiva** e correlativamente imponendo al creditore l'onere di insinuarsi al passivo del fallimento per conservare il risultato dell'esecuzione privilegiata, condizionato all'insussistenza di crediti prededucibili o muniti di cause di prelazione di grado superiore al suo, e con l'obbligo di restituzione alla massa delle somme ottenute in eccesso rispetto a quelle riconosciute nel riparto fallimentare<sup>18</sup>.
  - Effettivamente \_\_\_\_\_ S.p.A., quale procuratrice speciale di Cassa Di Risparmio di Cesena S.p.A., ha depositato, in data 16.09.2014, domanda di ammissione al passivo del fallimento \_\_\_\_\_ s.r.l. in liquidazione ottenendo peraltro l'ammissione al passivo del fallimento.

---

<sup>18</sup> G.P. Macagno, *Rapporti tra esecuzione individuale e concorsuale di credito fondiario: conferme dal legislatore della Riforma*, Rivista Il Fallimento, 2009, 1233.

- Dal necessario coordinamento nei termini sopra esposti tra concorso formale in sede fallimentare ed esecuzione individuale consegue che nell'ambito della distribuzione dell'attivo derivante dalla vendita di beni sottoposti a ipoteca, devono concorrere anche le spese qualificabili come prededucibili rispetto all'attribuzione delle somme al creditore fondiario.

Dall'attivo ricavato dalle vendite forzate devono quindi essere preliminarmente soddisfatti, in via prioritaria, i crediti prededucibili. Tra i crediti prededucibili rientrano:

- o le **spese c.d. specifiche**, cioè gli oneri inerenti l'amministrazione e la liquidazione del bene oggetto della garanzia (es. costi relativi alle perizie o alle relazioni di stima, spese attinenti alla custodia e agli oneri tributari-fiscali, ecc.);
- o una parte delle **spese generali** sostenute dalla procedura fallimentare (quali ad esempio spese di verifica del passivo, compenso del Curatore, spese di tenuta dei conti in proporzione al valore del bene rispetto al resto dell'attivo).

Il supporto normativo che consente in sede di riparto di opporre al creditore garantito da ipoteca le spese specifiche e una parte delle spese generali è l'**art. 111 ter, comma 3, L.F.** che prevede l'obbligo per il Curatore fallimentare di istituire dei "conti speciali", per garantire la contabilizzazione delle spese non solo di carattere specifico rispetto alla massa immobiliare gravata da garanzia reale, ma anche di quelle aventi carattere generale<sup>19</sup>.

- Proprio in tema di spese specifiche e generali, la procedura fallimentare di \_\_\_\_\_ ha istituito dei conti speciali nei quali sono state registrate le spese sostenute nella pendenza della procedura esecutiva immobiliare *de qua* (**doc. n. 3**).
- Ai fini di una compiuta analisi da parte del Professionista Delegato alle vendite e dell'Ill.mo Tribunale adito si offre in produzione una relazione redatta dal Curatore del Fallimento nella quale sono stati illustrati i criteri di imputazione dei singoli costi sostenuti dalla procedura (**doc. n. 4**), nonché quantificate le "spese specifiche" e le "spese generali", di cui per comodità si riporta uno stralcio:

DESCRIZIONE	Terreno Lotto n.3 € 210.000	Terreno Lotto n.2 € 586.000	TOTALE
Terreno agricolo edificabile	210.000,00	586.000,00	796.000,00
TOTALE ENTRATE	210.000,00	586.000,00	796.000,00
<b>Spese immobiliari specifiche</b>			<b>Totale spese immobiliari</b>
Compenso C.T.U. Ing. R. _____	- 5.720,00	- 5.720,00	- 11.440,00

**Doc. 3 all. 1a - 1b**

<sup>19</sup> Ai sensi dell'art. 111 ter L.F. rubricato "Conti speciali": "La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili, come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.

La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.

Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale."

Premi assicurativi	-	584,70	-	584,70	-	1.169,40	<u>Doc. 3 all. 2a - 2b - 2c - 2d</u>
IMU	-	1.651,00	-	-	-	1.651,00	<u>Doc. 3 all. 3</u>
Consorzio di bonifica	-	846,69	-	846,69	-	1.693,38	<u>Doc. 3 all. 4a - 4b - 4c - 4d</u>
Totale Spese Immobiliari specifiche	-	8.802,39	-	7.151,39	-	15.953,78	
<b><u>Spese generiche</u></b>						<b><u>Totale spese generiche</u></b>	
Compenso C.g.	-	5.157,01	-	14.836,80	-	19.993,82	
Compenso altri professionisti	-	223,05	-	641,71	-	864,76	
Altre spese Generiche	-	164,80	-	474,12	-	638,92	
Compenso Curatore (stima al netto del realizzato dei lotti rientranti nell'esecuzione immobiliare avviata)	-	5.418,05	-	15.587,80	-	21.005,85	
<b>Totale Spese generiche</b>	-	10.962,90	-	31.540,44	-	42.503,34	

- Posto che risulta pacifico che i crediti assistiti da garanzia reale debbano essere gravati delle spese occasionate dall'amministrazione e dalla liquidazione dei relativi beni, deve precisarsi che per la determinazione delle spese generali (anch'esse in parte prededucibili rispetto alla massa attiva derivante dalla liquidazione dei beni immobili gravati da ipoteca) il Curatore ha applicato il *criterio della "proporzionalità"* desumibile dal raffronto tra le masse attive immobiliari e mobiliari del fallimento.

La validità di tale criterio di incidenza è stata recentemente riconosciuta anche da parte del Tribunale di Milano, con la sentenza del 1.04.2017 che così ha stabilito:

***"I creditori ipotecari in sede di ripartizione fallimentare delle somme ricavate dalla vendita dei beni sottoposti ad ipoteca, ai sensi dell'art. 111, R.D. n. 267/1942, sono tenuti a sopportare, oltre alle spese per attività direttamente o specificamente rivolte ad incrementare, amministrare o a liquidare i beni ipotecati o che comunque rechino ai titolari specifiche utilità, anche un'aliquota delle spese generali della procedura concorsuale da determinarsi, in mancanza di un'espressa previsione normativa, in via esclusivamente proporzionale".***

- I crediti prededucibili oggetto del presente intervento prevalgono su quelli ipotecari in quanto si ricollegano ad attività direttamente rivolte ad incrementare, amministrare o a liquidare i beni ipotecati e si riferiscono ad una aliquota delle spese generali *"che deve in ogni caso gravare sui beni assoggettati a garanzia reale"* (così Cass. N.9490/2002 nonché lo stesso Tribunale di Milano, 1/4/2017).
- Il credito vantato dalla procedura fallimentare, da soddisfare prioritariamente nella procedura esecutiva è pari ad **€ 58.457,12** (di cui € 15.953,78 a titolo di spese immobiliari specifiche; €

42.503,34 a titolo di spese generali della procedura fallimentare, quantificate in base al criterio proporzionale) importo che, per le ragioni ampiamente esposte nel presente atto ha natura prededucibile e prioritaria rispetto al credito fondiario.

Tutto ciò premesso il Fallimento \_\_\_\_\_ s.r.l. in liquidazione come sopra rappresentato e difeso,

**DICHIARA**

**di voler intervenire** nel procedimento in epigrafe e

**CHIEDE**

- **di essere ammesso a partecipare alla distribuzione del ricavato della vendita, in prededuzione, e quindi di vedersi assegnata in via definitiva la somma di € 58.457,12**, oltre al compenso del sottoscritto professionista come da allegata notula redatta ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014;
- **che venga dichiarata la natura provvisoria dell'attribuzione del residuo ricavato** della vendita al creditore fondiario e/o, per esso, al procuratore speciale stante la non definitività del riparto fallimentare;
- nel caso in cui, ad esito del riparto definitivo fallimentare vi sia una eccedenza tra la quota assegnata nell'esecuzione e la quota spettante al medesimo creditore fondiario, ordinare sin d'ora, ex art. 41, comma 2 t.u.b. al creditore fondiario e al suo procuratore speciale, la restituzione di detta eccedenza al fallimento.

## APPROFONDIMENTO B

### CREDITI PREDEDUCIBILI E CONSECUZIONE PROCEDURE

#### Descrizione di un caso a cura della dott.sa Silvia Benelli

*L.S. ha proposto ricorso per cassazione - affidato a tre motivi- contro il decreto del Tribunale di Ravenna (depositato in data 30.10.2010) che disponeva il rigetto dell'opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa di XXX.*

*L'opposizione proposta riguardava la richiesta di ammissione in prededuzione di un credito ammesso nello stato passivo della procedura in sede privilegiata, per servizi di trasporto resi in favore di XXX dopo la presentazione di una domanda di ammissione al concordato preventivo con riserva, poi rinunciata, che aveva proceduto l'apertura della liquidazione coatta amministrativa.*

\*\* \*\*\* \*\*

Parte ricorrente fonda la propria domanda richiamando in primo luogo il principio di consecuzione tra procedure concorsuali in base al quale nella procedura successiva può essere riconosciuta la natura di debiti della massa a quelle obbligazioni prededucibili in una procedura precedentemente iniziata ma non andata a buon fine sottolineando la funzionalità ed utilità delle prestazioni rese nella fase di pre-concordato in relazione alle esigenze della procedura concorsuale ed all'interesse dei creditori.

Il Tribunale di Ravenna ha rigettato l'opposizione con la quale il creditore lamentava l'omessa collocazione in prededuzione rilevando che nel caso di specie non possa trovare applicazione il succitato principio poiché non risulta sussistere una procedura precedentemente iniziata cui ha fatto seguito la pronuncia di liquidazione coatta amministrativa tra cui ritenere sussistente quella consecutio cui la giurisprudenza di legittimità fa riferimento (cfr. Cass. 18437/2010; Cass. 6031/2014) per ammettere la prededucibilità dei crediti sorti in costanza della procedura concorsuale minore.

La totale carenza di indicazioni anche meramente sommarie circa il piano concordatario tramite cui esplicitare le possibilità di soddisfare i creditori e l'ammissione a due giorni dalla scadenza del termine concesso dal Tribunale di non essere in grado di presentare un piano concordatario con rinuncia alla domanda di ammissione stessa, escludono secondo il Tribunale di Ravenna la sussistenza di una procedura concordataria minore antecedente la liquidazione coatta amministrativa, costituendo la rinuncia volontaria una vera e propria cesura tale da escludere l'esistenza di consecutio tra procedure.

Si deve osservare come l'art. 111 l.f. definisca le caratteristiche che devono avere i crediti perché possano qualificarsi come prededucibili: quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge e quelli sorti in

occasione o in funzione delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare.

In particolare nell'ambito del concordato con riserva o in bianco è previsto il riconoscimento della prededuzione ad una serie di crediti maturati dopo il deposito della domanda di cui all'art. 161 c. 6 l.f. afferenti agli atti legalmente compiuti (atti di ordinaria amministrazione o di straordinaria amministrazione autorizzati) di cui all'art. 161 comma 7 l.f. e di quelli originati dai finanziamenti autorizzati ex art. 182 quinquies l.f..

Tali crediti definiti prededucibili da specifiche disposizioni di legge godono di tale beneficio, in seguito all'abrogazione dell'art. 11 comma 3 quater d.l. 145/2013 da parte dell'art. 22 comma 7 D.L. 91/2014, anche in caso di mancata ammissione della procedura concordataria.

Peraltro il richiamo effettuato dall'art. 161 comma 7 all'art. 111 l.f. rende comunque necessario effettuare una distinzione tra crediti basati su una previa valutazione giudiziale circa la sussistenza dei presupposti di inerenza ed utilità dell'atto rispetto alle finalità perseguite dalla procedura nell'interesse dei creditori che giustificano il beneficio della prededuzione, quali i crediti sorti da finanziamenti valutati funzionali alla soddisfazione dei creditori dal Tribunale, e crediti riguardo ai quali non sussiste la previa valutazione giudiziale.

Infatti la *valutazione preventiva dell'atto autorizzato in quanto giudicato dal Tribunale funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori attribuisce al credito il beneficio della prededuzione a prescindere da successive valutazioni.*

Negli altri casi ed in primo luogo nell'ipotesi di crediti successivi al deposito della domanda originati da atti di ordinaria amministrazione il beneficio della prededuzione, quale eccezione al principio della *par condicio creditorum*, dovrà essere oggetto di sindacato giurisdizionale secondo i presupposti ordinari di "inerenza" e "funzionalità".

Risulta cioè necessario che per essere prededucibile il credito derivante dalla esecuzione di una prestazione di ordinaria amministrazione compiuta successivamente alla presentazione della domanda di concordato con riserva deve comunque essere originato da un atto inerente quella procedura concordataria ed astrattamente funzionale agli interessi dei creditori dalla medesima perseguiti.

Si osserva come nel caso in esame la rinuncia volontaria alla domanda di ammissione a concordato preventivo per impossibilità di presentare un piano concordatario o di risoluzione della crisi di impresa soddisfacente i requisiti minimi previsti e la totale assenza di indicazione seppure sommaria delle risorse su cui fondare il piano stesso escluda in radice la possibilità di valutare l'inerenza e funzionalità delle prestazioni poste in essere dal ricorrente successivamente al deposito della domanda di concordato in bianco con le finalità perseguite dalla procedura concordataria nell'interesse del ceto creditorio ex art. 111 l.f..

In linea generale la giurisprudenza richiede che anche i crediti sorti successivamente alla presentazione di

una domanda di concordato con riserva, siano sottoposti al vaglio dei criteri di occasionalità o funzionalità di cui all'art. 111 l.f., per poter essere ammessi in prededuzione in una successiva procedura ritenuta consequenziale (Trib. Milano Sez. II, Decr., 24-06-2016; Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 18/12/2015, n. 25589, in Fallimento, 2016, 12, 1382; Cass. civ. Sez. I, 17/04/2014, n. 8958, in Giur. It., 2014, 7, 1649 nota di BOGGIO; Cass. civ. Sez. I, 24/01/2014, n. 1513, ibidem).

Una diversa interpretazione della norma lascerebbe ampio spazio all'abuso del processo da parte dell'imprenditore insolvente lasciando alla sua libera volontà la facoltà di depositare domanda di ammissione a concordato con riserva seguita poi da rinuncia nell'imminenza del termine concesso dal Tribunale per il deposito del piano e della annessa documentazione e sottrarre in tal modo al concorso tra i creditori i debiti contratti nelle more tra deposito e rinuncia.

In base alla necessità di conciliare le esigenze sottese all'art. 161 settimo comma Legge fall. con quelle di tutela dei creditori concorsuali, la giurisprudenza ha infatti stabilito che *“non può più essere invocato, a sostegno della prededucibilità di un credito sorto nel corso di un concordato preventivo, poi revocato, una qualsivoglia continuità o consecutio fra la prima e la seconda procedura”* (App. Genova, 09/01/2014, sito Il caso.it 2014).

Si deve al fine osservare come ratio della prededucibilità dei crediti sorti in fase pre-concordataria sia quella di rendere la procedura di concordato preventivo più efficiente al fine di pervenire alla risoluzione della crisi d'impresa in maniera più celere e soprattutto favorire il risanamento dell'impresa in crisi attraverso la prosecuzione dell'attività aziendale tramite la tutela dell'affidamento delle controparti del debitore in concordato (in particolare i terzi fornitori).

Tali terzi sarebbero naturalmente restii a proseguire o avviare rapporti commerciali con il debitore in concordato se il debito da questo contratto non fosse considerato prededucibile in un successivo fallimento o liquidazione coatta amministrativa.

Orbene nel caso de quo non pare ricorrere per il Tribunale la necessità di tutela posta a fondamento dell'abrogazione dell'art. 11 comma 3 quater d.l. 145/2013 anche in ragione della particolare posizione rivestita dal ricorrente rispetto alla Società.

Infatti il ricorrente pur rivestendo la posizione di terzo rispetto alla Società non può ritenersi estraneo alla struttura posta in liquidazione e portatore di un affidamento tutelabile quale quello del terzo esterno all'impresa ( quale il fornitore) che entra in contatto con un contraente in fase concordataria.

Il ricorrente risulta infatti, oltre che trasportatore per conto terzi, socio del Consorzio XXXX e quindi pienamente consapevole della grave crisi economico-finanziaria e del dissesto in cui lo stesso si trovava al momento in cui eseguiva le prestazioni per i cui crediti pretende ora il riconoscimento della prededuzione.

Una diversa interpretazione lascerebbe alla libera volontà della società in stato di decozione ed ai soci



lavoratori della stessa la possibilità di sottrarre determinati crediti alla *par condicio creditorum* sostanziandosi in un vero e proprio abuso dell'iter procedimentale ed alle finalità dallo stesso perseguite.

\*\*\*

La Corte Suprema di Cassazione ha pronunciato ad oggi una ordinanza interlocutoria sollevando le seguenti questioni in ordine alle quali ha ritenuto opportuno un approfondimento, all'esito della discussione della causa in udienza pubblica:

- a) La sorte del credito maturato da un terzo per prestazioni rese nel periodo interinale concesso al debitore per lo scioglimento della riserva apposta alla domanda di ammissione al concordato preventivo;
- b) Il valore del mancato riscontro, nel corso della procedura, dei presupposti richiesti dall'art. 111 della legge fallimentare ai fini della prededuzione, in ragione della riconducibilità della prestazioni ad un atto di ordinaria amministrazione
- c) Il collegamento teleologico della prestazione resa dal terzo con la procedura di concordato e la soluzione della crisi d'impresa;
- d) L'incidenza della rinuncia alla domanda di concordato sulla configurabilità della consecutio fra le procedure concorsuali;
- e) La rilevanza dell'affidamento riposto dal terzo, nella specie anche socio della società debitrice, in ordina alla collocazione del credito in prededuzione.